



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

Allegato alla deliberazione della
G.C. n. 180 del 20/12/2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE, A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS.
50/2016**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 180 del 20/12/2017

INDICE

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1. "Oggetto, obiettivi e finalità del regolamento";
- Art. 2. "Campo di applicazione";
- Art. 3. "Costituzione e accantonamento del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche";
- Art. 4. "Conferimento degli incarichi";

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

- Art. 5. "Ripartizione";

Capo III

Liquidazione e pagamento del compenso, termini temporali e penali

- Art. 6. "Termini per le prestazioni";
- Art. 7. "Modalità di corresponsione dell'incentivo";
- Art. 8. "Penali per errori od omissioni progettuali e ritardi nelle prestazioni";

Capo IV

Disposizioni diverse

- Art. 9. "Programmazione e effettuazione dei controlli sulla esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D. Lgs. 50/2016";
- Art. 10. "Spese";

Capo V

Norme finali

- Art. 11. "Relazione periodica sull'applicazione del regolamento";
- Art. 12. "Disposizioni transitorie";
- Art. 13. "Entrata in vigore".

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, Obiettivi e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 e ss.mm. e ii - di seguito denominato «codice» - al fine di disciplinare gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Esso si applica al personale interno (ossia appartenente alla dotazione organica dell'ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) che svolge le funzioni tecniche, indicate nel comma 2 dell'art. 113 del codice, nell'ambito di procedimenti dei lavori pubblici, servizi e forniture, relative alle fasi inerenti alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture solo se sussistano le seguenti condizioni:

- siano di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00;
- siano inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, a decorrere dalla data in cui ne sussiste l'obbligo;
- sia stato nominato, con apposito atto, il direttore dell'esecuzione.

3. L'attribuzione degli incentivi, a valere sul fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le risorse di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da destinare al fondo sono costituite dalla percentuale, in misura non superiore al 2%, applicata sull'importo posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture, come meglio indicato nei successivi commi e nel successivo articolo.

2. Gli incentivi a valere sulle somme di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, svolte dai dipendenti del Comune.

Restano in ogni caso escluse dagli incentivi le attività, ai sensi del codice dei contratti, qualificate come lavori di manutenzione a qualsiasi titolo (ordinaria o straordinaria).

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al comma 1 sono attribuiti e corrisposti esclusivamente:

- quando l'affidamento dei lavori, servizi o forniture venga disposto previo espletamento di una gara, in mancanza della quale, la vigente disciplina non prevede l'accantonamento del relativo fondo e la relativa distribuzione. E' esclusa l'attribuzione o l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche quando si procede mediante affidamento diretto.
- quando i lavori, i servizi e le forniture, ai quali si applica la disciplina del presente regolamento, sono aggiudicati definitivamente, secondo le modalità di seguito specificate.

4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel capitolato speciale d'appalto e nel quadro economico del progetto esecutivo e, nel caso di servizi e forniture, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nella determinazione di conferimento delle funzioni tecniche, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale o in altro documento.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per servizi e forniture soltanto ed esclusivamente a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

6. Il Responsabile dell'Area che in base al funzionigramma, abbia la competenza in materia di lavori pubblici, servizi o forniture, può erogare gli incentivi di cui al presente regolamento, avendo cura di trattenere la somma delle penalità, da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 113 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. e ii, il Responsabile dell'Area che, in base al funzionigramma, abbia la competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, destina ad un fondo incentivante per le funzioni tecniche, risorse in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio e di una fornitura, nella misura indicata in appresso:

Lavori:

- per i progetti il cui importo posto a base di gara non è superiore a € 500.000,00: 2%;
- per i progetti il cui importo posto a base di gara è superiore ad € 500.000,00:
 - i. si applica il 2% ai primi € 500.000,00;
 - ii. sull'eccedenza (differenza tra valore a base d'asta e € 500.000,00) si applica la percentuale pari a 0,80% per importi a base d'asta fino a € 2.500.000,00, ulteriormente ridotta a 0,50% per le somme a base d'asta eventualmente eccedenti l'importo di € 2.500.000,00.

Servizi e Forniture:

- per i progetti il cui importo posto a base di gara è superiore a € 40.000,00 e sino a € 500.000,00: 0.20%;
- per i progetti il cui importo posto a base di gara è superiore ad € 500.000,00:
 - si applica lo 0.20 % ai primi € 500.000,00;
 - sull'eccedenza (differenza tra valore a base d'asta e € 500.000,00) si applica la percentuale pari a 0,10% per importi a base d'asta fino a € 2.500.000,00, ulteriormente ridotta a 0,050% per le somme a base d'asta eventualmente eccedenti l'importo di € 2.500.000,00.

Nel caso in cui si tratti di lavori, servizi e forniture di non particolare complessità le percentuali di cui al precedente capoverso sono ridotte del 20%.

Per lavori complessi si intendono:

- quelli per i quali è necessaria l'acquisizione sul progetto, ai fini della sua approvazione, di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti similari da parte di altri enti;
- quelli per i quali è necessaria l'acquisizione di prestazioni specialistiche da parte di specifiche e molteplici professionalità (ad esempio: impianti, strutture in cemento armato, valutazioni ambientali, relazioni paesaggistiche ecc.);
- quelli che determinano la necessità di una variante allo strumento urbanistico.

Per servizi o forniture complessi si intendono quelli per i quali l'importo annuale a base d'asta sia pari o superiore a euro 1.500.000,00 annuale (IVA esclusa).

La complessità dei lavori, dei servizi e delle forniture deve essere accertata e attestata dal Responsabile dell'Area che, in base al funzionigramma, abbia la competenza in materia di lavori

pubblici o dello specifico servizio o fornitura, nella determinazione con la quale si conferiscono gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna lavoro, servizio o fornitura, tra le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente regolamento è destinato, fermo restando quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara dei lavori, o dei servizi o delle forniture, al netto dell'I.V.A., per i quali siano svolte le funzioni tecniche.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcun adeguamento in ragione dei ribassi presentati in sede di gara.

6. L'incentivo al responsabile del procedimento spetta anche quando l'incarico per la progettazione viene conferito ad un professionista esterno all'ente.

7. L'incentivo al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori è ridotto del 50% nel caso in cui venga affidato ad un professionista esterno all'ente l'incarico di supporto al responsabile del procedimento.

8. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto al lavoro, al servizio o alla fornitura.

9. Il fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche è compreso all'interno del fondo delle risorse decentrate annuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, come previsto dall'art. 15 comma 1 lett. K) del CCNL 1.4.1999 e dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

10. Le risorse finanziarie destinate al fondo incentivante per le funzioni tecniche per servizi e forniture sono subordinate alla approvazione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e possono essere stanziati solo per gli interventi ivi previsti.

Art. 4. Conferimento delle attività per lo svolgimento delle funzioni tecniche

1. Il conferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, è disposto con determinazione del Responsabile dell'Area che, in base al funzionigramma, abbia la competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, garantendo una opportuna rotazione del personale, nella fase di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 21 e 31 del codice dei contratti; per lavori servizi e forniture, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 21 del codice, il responsabile del procedimento è nominato nell'atto di avvio di ogni singolo intervento.

2. La determinazione di cui al comma 1 del presente articolo con la quale è disposto il conferimento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice, da adottarsi su proposta del responsabile del procedimento, già nominato precedentemente, deve riportare, il nominativo dei dipendenti incaricati della valutazione preventiva dei progetti, il nominativo dei dipendenti incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara, il nominativo dei dipendenti preposti al controllo

dell'esecuzione dei contratti, il nominativo dei dipendenti incaricati dell'ufficio della direzione dei lavori e l'incaricato della direzione dell'esecuzione, e del collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità e del collaudo statico (ove necessario), nonché l'elenco nominativo dei dipendenti che collaborano partecipando direttamente a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e, di norma, i tempi per la conclusione del procedimento.

Il contenuto di tale determinazione, secondo quanto previsto nel presente comma, costituisce condizione di legittimità del procedimento di attribuzione e erogazione dell'incentivo.

3. In ogni caso, per ciascun procedimento, deve essere garantita una opportuna ed effettiva rotazione del personale, per l'espletamento di tutte le funzioni tecniche.
4. Nel caso in cui non venga garantita una equilibrata rotazione, dovranno esserne spiegate le ragioni nella determinazione di cui al comma 1.
5. Gli incarichi ai dipendenti della Aree tecniche devono coinvolgere progressivamente il maggior numero dei tecnici interni, assicurando una equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto, in ogni caso, delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
6. L'espletamento degli incarichi non deve, in ogni caso, arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti d'istituto.
7. I gruppi di gestione delle funzioni tecniche sono costituiti dalle figure professionali e operative che contribuiscono ognuna con la propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali utili allo svolgimento delle attività di cui al presente del regolamento.
7. In particolare in relazione alle proprie esigenze organizzative può essere istituito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un elenco costituito dal personale appartenente ad aree diverse, per lo svolgimento delle funzioni tecniche disciplinate dal presente regolamento, attinenti ai procedimenti di lavori pubblici, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
8. In assenza della istituzione di detto elenco, per i procedimenti riguardanti lavori pubblici, deve essere garantita la rotazione del personale tecnico, nonché di quello incaricato della responsabilità del procedimento, mediante l'individuazione, da parte del responsabile competente in materia di lavori pubblici, di dipendenti assegnati a tutte le aree tecniche dell'ente, purché siano in possesso dei necessari requisiti professionali e previo nulla osta del Responsabile dell'Area di appartenenza.
L'attività relativa alle funzioni tecniche dei lavori pubblici viene svolta sotto la direzione e il coordinamento del responsabile competente in materia di lavori pubblici.
9. Lo stesso Responsabile che ha affidato le attività di cui al comma 1 del presente articolo può, con propria determinazione motivata, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione alla prestazione eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
10. Lo stesso Responsabile che ha affidato le attività di cui al comma 1 del presente articolo, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
11. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile della programmazione della spesa per investimenti (non partecipano alla ripartizione degli incentivi i responsabili della programmazione di spese correnti);
 - b) i soggetti (dipendenti) preposti alla valutazione preventiva dei progetti;

- c) i soggetti (dipendenti) preposti alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara;
 - d) i soggetti (dipendenti) preposti al controllo dell'esecuzione dei contratti;
 - e) il RUP;
 - f) i dipendenti incaricati dell'ufficio della direzione dei lavori e l' incaricato della direzione dell'esecuzione, se nominato;
 - g) i dipendenti incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità e del collaudo statico;
 - h) i dipendenti che collaborano, partecipando direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività di cui alle precedenti lettere.
12. Il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 Ripartizione

La ripartizione verticale del fondo di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, con riferimento alle specifiche funzioni tecniche, come disciplinate dal presente regolamento, è effettuata in base allo schema di suddivisione qui di seguito riportato:

LAVORI

- Programmazione spese di investimento 5 %:
 - redazione del programma triennale e preventivazione della spesa per investimenti, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative: 5%
- Verifica preventiva dei progetti 10%:
 - attività verifica dei progetti 7%
 - validazione dei progetti 3%
- Fase di affidamento 5%:
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara (bandi, lettere di invito, verbali, accertamento requisiti, pubblicazioni, adempimenti prevenzione della corruzione, contratti ecc.) 5%
- Fase dell'esecuzione 55%
 - attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti 10%
 - direzione lavori 30%
 - collaudo tecnico amministrativo 10%
 - collaudo statico 5%
- RUP (attività di cui all'art. 21 del codice dei contratti) 25%
- Totale prestazioni 100%

SERVIZI E FORNITURE

- Programmazione degli interventi di investimento 5%:
 - Redazione programma biennale delle forniture e dei servizi 5%
- Fase di affidamento 25%:
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara (bandi, lettere di invito ecc., incluse le procedure espletate attraverso il MEPA o altra centrale di committenza) 25%
- Fase dell'esecuzione 45%
 - attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti 10%
 - direzione dell'esecuzione 30%
 - verifica della conformità 5%

- RUP (attività di cui all'art. 21 del codice dei contratti) 25%
- Totale prestazioni 100%

Ai dipendenti (tecnici o amministrativi) ai quali sono attribuiti compiti di collaborazione, di cui alla lett. h) del comma 11 dell'articolo 4 del presente regolamento, viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 10 % della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al soggetto incaricato della funzione tecnica principale.

Nel caso in cui non vi siano o non vengano formalmente incaricati dipendenti collaboratori per la specifica funzione, la totalità della quota prevista per la relativa funzione tecnica viene erogata al dipendente incaricato di detta attività.

Qualora i compiti di supporto al RUP siano affidati a soggetti esterni, in possesso delle specifiche competenze, sussistendone le condizioni e secondo le procedure previste dal codice, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente e comunque in misura non superiore al 50% della percentuale spettante.

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Capo III

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO, TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 6. Termini per le prestazioni

1. Nella determinazione del Responsabile dell'Area di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, nonché la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico e dei riflessi negativi nei confronti dell'ente.

2. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per l'esecuzione dei lavori o per l'esecuzione del servizio o della fornitura; i termini per il collaudo e per la verifica della conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dal codice di contratti e dalle relative norme regolamentari.

3. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, ai fini della applicazione di eventuali penalità, le sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (oltre i casi di sospensione dovuti ad eventi imprevedibili o di forza maggiore o per ragioni di necessità o di pubblico interesse, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, adeguatamente motivati e circostanziati).

4. In merito al rispetto dei costi, rispetto al progetto esecutivo dei lavori, non sono da computare, ai fini della applicazione di eventuali penalità, gli incrementi rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e conformi ad esse.

5. Non darà luogo ad aumento dell'incentivo l'approvazione di eventuali varianti.

6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle unità organizzative e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 -Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento, (al fine dell'accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati) in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, ogni elemento utile ai fini della verifica del rispetto dei tempi e dei costi e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

La liquidazione avviene per fasi; la prima fase si conclude con la stipula del contratto, allorchè sarà possibile liquidare gli incentivi fino ad allora maturati nel limite massimo del 20% del dovuto.

La seconda fase si conclude, per i lavori, con il collaudo tecnico amministrativo e, per i servizi e le forniture, con la verifica della conformità, che determina la possibilità di procedere alla liquidazione dell'80% delle somme dovute a saldo. Il 20% trattenuto a garanzia (relativo alla fase di

programmazione (ove spettante), di affidamento ed a quella di esecuzione) sarà liquidato subordinatamente alla valutazione positiva operata dal Responsabile dell'Area competente, in assenza di eventuali corresponsabilità nel ritardo o nel controllo dei costi, ponendo in capo al Responsabile dell'Area competente la verifica:

- del rispetto dei tempi previsti negli atti contrattuali.
- del rispetto dei costi previsti nella progettazione esecutiva dei lavori e nel progetto dei servizi e delle forniture.

2. Nel caso in cui il responsabile dell'Area competente fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati e con le medesime modalità di cui al comma precedente, viene disposta dal Segretario Comunale.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano, al Responsabile dell'Area competente, attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, gli eventuali incarichi esterni ricevuti, regolarmente autorizzati e i compensi ricevuti da altre pubbliche amministrazioni.

5. Essendo gli incentivi inseriti nel fondo per le risorse decentrate, il Responsabile dell'Area competente indica nel provvedimento di liquidazione le somme che andranno in economia e ove possibile le somme dovute per IRAP e contributi previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui il provvedimento di liquidazione non contenga l'indicazione delle somme da versare per oneri riflessi, tale contabilizzazione verrà effettuata dal competente servizio in materia di trattamento economico di personale. Il pagamento avviene a cura del servizio competente in materia di trattamento economico del personale.

Il Responsabile dell'Area competente ha cura di comunicare al servizio competente in materia di trattamento economico del personale, entro il mese di gennaio e comunque prima della costituzione del fondo per le risorse decentrate le somme previste nei quadri economici dei progetti dell'opera o del lavoro pubblico e relative agli incentivi di cui al presente regolamento, da liquidarsi nel corso dell'anno, ai fini del loro inserimento all'interno del fondo per le risorse decentrate.

La liquidazione deve essere disposta nel rispetto l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sezione Autonomie in materia di incentivi per funzioni tecniche e dei vincoli in materia di trattamento accessorio.

Art. 8. Penalità per errori, omissioni e ritardi nelle prestazioni

1. Nel caso di ritardi nelle prestazioni rispetto ai termini previsti dalla determinazione di conferimento delle funzioni tecniche, verrà applicata una penalità, da determinarsi, a cura del Responsabile dell'Area competente, da calcolarsi sull'incentivo dovuto, tenuto conto della gravità del ritardo e ferma restando ogni altra responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al soggetto inadempiente.

I criteri da utilizzare per la determinazione della citata penalità, da confrontare e certificare nel caso di lavori, rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo, e nel caso di servizi e forniture, rispetto ai tempi indicati nella determinazione di cui al comma 1 o in altro documento, per ciascuna funzione tecnica o per la conclusione del procedimento con il collaudo tecnico amministrativo o la verifica della conformità, sono i seguenti:

- a) in caso di rispetto dei tempi previsti, nessuna penalità;
- b) in caso di ritardo inferiore a 60 giorni, la percentuale massima da liquidare non potrà essere superiore al 50%;

- c) in caso di ritardo superiore a 60 giorni ma inferiore a 120 giorni, la percentuale massima da liquidare non potrà essere superiore al 25 %;
- d) nulla è dovuto in caso di ritardo superiore a 120 giorni.

Le sanzioni sono applicate sulla percentuale prevista per la determinazione dell'incentivo per ciascuna funzione tecnica.

2. Nel caso in cui redazione del programma triennale e/o la preventivazione della spesa per investimenti, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative avvenga in ritardo i criteri da utilizzare sono i seguenti:
 - a) in caso di rispetto dei tempi previsti, nessuna penalità;
 - b) in caso di ritardo inferiore a 30 giorni, la percentuale massima da liquidare non potrà essere superiore al 50%;
 - c) nulla è dovuto in caso di ritardo superiore a 30 giorni;
3. Nel caso di mancato rispetto dei costi verrà applicata una penalità, da determinarsi, a cura del Responsabile dell'Area competente, tenendo conto di quanto previsto nel precedente articolo 7 del presente regolamento, da calcolarsi sull'incentivo dovuto, tenuto conto dell'entità della spesa e ferma restando ogni altra responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al soggetto che l'ha causata.

I criteri da utilizzare per la determinazione della citata penalità sono i seguenti:

 - a) in caso di rispetto dei costi previsti, nessuna penalità;
 - b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale massima da liquidare non potrà essere superiore al 50%;
 - c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale massima da liquidare non potrà essere superiore al 25%;
 - d) nulla è dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti da dipendenti dell'ente, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106 comma 2, lettera b) secondo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, al responsabile del procedimento e al soggetto che ha proceduto alla verifica e alla validazione del progetto, non è corrisposto alcun incentivo per le funzioni tecniche svolte.
5. Qualora l'incentivo sia già stato corrisposto l'Ente, nel caso in cui a seguito dell'applicazione delle penalità venga determinato un importo inferiore a quello già pagato, procederà al recupero delle somme erogate.

Capo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9. Programmazione e effettuazione dei controlli sulla esecuzione dei contratti ai sensi dell' art. 31 comma 12 del D. Lgs. 50/2016

In attuazione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 31 del codice, il Responsabile dell'Area competente per ciascun procedimento individua le modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo effettivo, da parte della stazione appaltante, sull'esecuzione delle prestazioni, formalizzandole con apposito atto e trasmettendole al RUP e al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione . A tal fine entro 30 giorni dalla stipula del contratto il RUP redige il documento di programmazione dei controlli da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, o dal direttore dell'esecuzione o dallo stesso RUP qualora non sia nominato il direttore dell'esecuzione, mediante accessi diretti anche a sorpresa nei luoghi di esecuzione dell'appalto, stabilendone il numero e le prestazioni da controllare tenuto conto degli obblighi contrattuali come rilevati dalla relativa documentazione (contratto, progetto, capitolato descrittivo e prestazionale, offerta tecnica ecc.). Per ogni accesso o verifica deve essere redatto, a cura del soggetto che le effettua, un verbale riportante l'esito dei controlli e una relazione finale. La mancata redazione del documento di programmazione

e la mancata effettuazione dei controlli secondo le modalità di cui al presente articolo inibisce la liquidazione dell'incentivo al RUP, al direttore dei lavori, o al direttore dell'esecuzione e ai relativi collaboratori.

Art. 10. Spese

1. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
2. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni ed all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire il celere ed ordinato svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento. L'Ufficio competente e, per esso, il Responsabile del Procedimento, ha l'obbligo di informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
3. Con l'atto di conferimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del DLgs 267/2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al presente Regolamento.

Capo V

Norme finali

Art. 11. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile dell'Area preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta Comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei contratti aggiudicati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e l'indicazione dei destinatari;
- ritardi, incremento dei costi, eventuali vizi riscontrati nei procedimenti relativi a lavori servizi e forniture avviati nell'anno precedente, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento.

Art. 12. Disposizioni transitorie

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Il presente regolamento si applica alle funzioni oggetto di incentivo svolte dal 19.04.2016, per i procedimenti avviati dopo tale data.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.